

STATUTO

LA PRIMAVERA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: PISA PI VIA FRATTI ANTONIO 9

Codice fiscale: 81008320509

Numero Rea: PI - 45638

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2004 - Statuto completo; da pag 2 a 11

Iniziando la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuna l'adozione di un nuovo statuto, anche per consentire alla società di adeguare le regole del proprio funzionamento alla nuova disciplina introdotta dal D.L.vo n. 6/2003 e sue successive modifiche.

Il Presidente, pertanto, propone di adottare il seguente nuovo testo di statuto sociale:

"STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "LA PRIMAVERA S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società con le modalità di legge potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, etc., sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di costruzione, ristrutturazione, miglioramento, valorizzazione, acquisto, vendita, permuta, e l'affitto di beni immobili, nonché la loro gestione e amministrazione. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico nè in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 269.352,00 (duecentosessantanovemilatrecentocinquantadue virgola zero centesimi).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti c.c..

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale

sociale per oltre un terzo, può essere omissis il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 6 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONI SOCIALI E LORO TRASFERIMENTO

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuna di essi posseduta.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono soggette alla seguente disciplina:

- in caso di trasferimento per atto tra vivi di tutta o parte della partecipazione sociale a soggetti diversi dai soci, fatta eccezione per il coniuge e parenti in linea retta entro qualunque grado del socio, spetta agli altri soci, regolarmente iscritti nel libro soci, il diritto di prelazione. Per trasferimento per atto tra vivi si intende ogni negozio di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione;

- in tutti i casi in cui il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualunque dei soci che abbia manifestato nelle forme e termini di cui appresso la volontà di esercitare la prelazione, nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo. Qualora detto accordo non venga raggiunto, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni:

Trasferimento per atto tra vivi

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta all'Organo Amministrativo, indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo e le relative modalità di pagamento;

b) l'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà l'offerta agli altri soci iscritti nel libro soci;

c) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione;

d) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta;

e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduta;

f) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione loro spettante;

g) l'Organo Amministrativo dovrà comunicare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui alla superiore lettera c), al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento;

h) qualora, nei termini sopra indicati, il diritto di prelazione non venga esercitato, ovvero lo stesso sia esercitato solo per parte della partecipazione, l'Organo Amministrativo ne darà comunicazione, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui alla superiore lettera c) al socio offerente, che sarà libero di trasferire l'intera partecipazione al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

In caso di trasferimento per atto tra vivi senza l'osservanza di quanto sopra stabilito il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti la partecipazione e non potrà alienarla con effetto verso la società.

Trasferimento per atto mortis causa

Le partecipazioni trasferite per successione legittima o testamentaria dovranno essere offerte in prelazione a tutti i

soci nei modi sopra indicati, fatta eccezione per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro qualunque grado del socio.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti la partecipazione e non potrà alienarla con effetto verso la società.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il trasferimento a terzi, fatta eccezione per coniuge e parenti in linea retta entro qualunque grado del socio, per atto tra vivi o mortis causa di tutta o parte della partecipazione può avvenire anche senza previa offerta in prelazione qualora tutti gli altri soci comunichino per iscritto all'Organo Amministrativo il loro consenso al trasferimento.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 8 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

ARTICOLO 9 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; nei casi di deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, o nei casi espressamente previsti dalla legge l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data della stessa risultano iscritti nel Libro dei soci. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e

l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; la delega non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o ai membri dell'organo di controllo se nominato nè ai dipendenti della società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente, nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 11 - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione, con un preavviso di almeno due mesi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata, anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori

in carica;

f) il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il Consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

ARTICOLO 13 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 14 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 15 - RIMBORSI E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli amministratori potrà essere attribuito un compenso per l'attività svolta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, compenso che sarà determinato dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

Agli amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costi-

tuirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

ARTICOLO 17 - BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

L'organo amministrativo presenta il bilancio di esercizio ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In quest'ultimo caso gli amministratori dovranno segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

ARTICOLO 18 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale, con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 19 - SCIoglIMENTO

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Nel caso di cui al precedente comma 1, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge, o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori, e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui

spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione di cui all'articolo 2489 c.c..

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, in dipendenza del presente statuto, saranno decise, nei limiti consentiti dalla legge, da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irri- tuale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza ob- bligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'in- tervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge."

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'una- nimità

DELIBERA

di approvare ed adottare quale statuto della società quello proposto dal Presidente come sopra riportato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Del presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me notaio su sei fogli per ventuno facciate e sin qui della ventiduesima ho dato lettura al comparente che lo approva.

F.to: Corrado Guidi

Antonella Sassano

segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del do- cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3 D.P.R. n. 445/2000.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa autorizzata con prot. n. 6187 del 26 gennaio 2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate di Pisa.

Registrato a Pisa il 21 settembre 2004.